

# ALLEGATO

## AVVIO DELLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO A VALERE SULLA MISURA 312 – “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE”

### **FINALITÀ E OBIETTIVI**

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - supplemento ordinario al n. 49 – parte seconda – del 9 dicembre 2010, a valere sulla misura 312, finalizzati a favorire la nascita, nelle zone rurali, di microimprese che operino nella valorizzazione delle risorse locali attraverso investimenti riferiti esclusivamente alle azioni:

- 1) trasformazione, svolta al di fuori delle aziende agricole, di materie prime agricole in prodotti non classificabili come prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 del trattato CE escluso il pesto;
- 4) realizzazione di centrali alimentate da biomasse che rispondano a criteri di sostenibilità del bilancio energetico, di potenza non superiore a 1 MW elettrico;
- 5) diversificazione dell'attività delle imprese esistenti, in attività di fornitura di lavori pubblici (quali ad esempio il ripristino e manutenzione degli ambienti naturali, il decespugliamento e pulizia di alvei fluviali, manutenzione di strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, sgombero della neve, ecc.);

Le attività di cui sopra si svolgono al di fuori delle aziende agricole.

Gli aiuti di cui alla presente misura si riferiscono esclusivamente a investimenti materiali e immateriali, se connessi agli investimenti materiali.

Per le finalità sopra specificate, le spese ammissibili sono limitate ai seguenti investimenti:

- a) adeguamento e miglioramento di beni immobili esistenti;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Per gli investimenti di cui all'azione 5), gli eventuali acquisti di macchine motrici sono limitati a una potenza che non può eccedere di oltre il 30% le normali esigenze dell'azienda beneficiaria.

### **BENEFICIARI**

Possono presentare domanda ai sensi del presente atto le microimprese, singole o associate, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

Sono escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione europea n. 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004.

Le imprese agricole possono accedere esclusivamente all'azione 5) di cui al paragrafo precedente. Ai fini del presente bando, le imprese esclusivamente o prevalentemente forestali non sono considerate imprese agricole e quindi possono accedere a tutte le azioni attivate.

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

La modalità di accesso al PSR per le domande di aiuto di cui al presente provvedimento sono attuate “a sportello”, come previsto dall'art. 4, lettera e), della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa, al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino al 31/12/2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 dicembre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

### **DISPONIBILITÀ FINANZIARIE**

L'assegnazione finanziaria disponibile per il presente atto deriva dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammonta complessivamente a €. 3.203.011,00= di cui una dotazione finanziaria minima di €. 816.647,00= è riservata esclusivamente agli interventi di cui all'azione 4) per la realizzazione di centrali alimentate con biomasse, di potenza non superiore a 1 MW elettrico.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente provvedimento, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per l'azione - misura, sarà possibile incrementare la dotazione finanziaria di cui sopra con successivo provvedimento.

### **LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli investimenti di cui al presente bando devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria limitatamente alle zone C e D, come definite dal PSR, paragrafo 3.1.1.1.

Per tenere conto delle esigenze di demarcazione con gli interventi dell'asse 4 di competenza dei Gruppi di Azione Locale (GAL), le domande di aiuto di cui al presente atto possono essere riferite a investimenti ricadenti nei territori dove non opera alcun GAL o laddove il GAL non attivi analoghi interventi.

### **SPESE AMMISSIBILI**

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 7 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto.

### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

Il contributo in conto capitale è pari al 40% della spesa ammissibile nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento 1998/06.

### **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla già citata deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 7 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Le centrali a biomasse di cui all'azione 4) devono essere alimentate esclusivamente da biomasse agricole o forestali che rispondano a criteri di sostenibilità del bilancio energetico, così come definito dal PSR e ribadito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 26/02/2008 avente ad oggetto "Indirizzi e criteri per la valorizzazione energetica delle biomasse. Norme tecniche per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex l.r. 38/98".

## **OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

## **VIOLAZIONE DI IMPEGNI**

In caso di accertata violazione di impegni, fatta salva ogni altra disposizione, si applicano le disposizioni di cui decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in particolare l'art. 19 (riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni) e successivi recepimenti regionali.

## **PRIORITÀ E CRITERI DI SELEZIONE**

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono essere accertati in sede di istruttoria della domanda di aiuto:

<b>Criteria di selezione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Interventi relativi a nuove imprese	15
Realizzazione di investimenti superiori a Euro 30.000 di spesa totale	14
Interventi relativi alla trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale NON è un prodotto agricolo	14
Realizzazione di centrali che utilizzano biomasse forestali che rispondono a criteri di sostenibilità del bilancio energetico e che si riforniscono di materia prima direttamente dai produttori primari per almeno l'80% del fabbisogno	15
15 punti per la realizzazione di servizi di interesse collettivo a un ente pubblico	15
5 punti per ogni ulteriore ente pubblico (fino a un massimo di 15 punti)	15
Incremento dell'occupazione: 3 punti per ogni nuovo posto di lavoro creato (fino a un massimo di 12 punti)	12

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei sei requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati sommando i relativi punti. La determinazione del livello di priorità si realizza riferendo il totale del punteggio conseguito allo scaglione corrispondente di cui al prospetto seguente:

- Priorità 3 : se punteggio > 30;
- Priorità 2 : se punteggio > 16 e ≤ 30;
- Priorità 1 : se punteggio ≥ 3 e ≤ 16 .

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;

- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria derivata da eventuali risorse aggiuntive, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **Domande di aiuto e domande di pagamento**

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del contributo a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e finanziata.

Le domande di aiuto e di pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

### **Costituzione del fascicolo aziendale**

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una Struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n.ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

### **Domanda di aiuto**

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti di seguito indicati ed eventualmente, ogni altra documentazione utile all'istruttoria della stessa.

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e ogni altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;

- 3) nel caso di opere: computo metrico estimativo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi tra loro comparabili, rilasciati da tre fornitori diversi.

### **Domande di pagamento**

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e ogni altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti autorizzativi o certificazioni richiesti dalla normativa vigente riferiti agli investimenti, se necessari.

### **NORMA RESIDUALE**

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.